



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

riunito in camera di consiglio, composto dai Sig.ri Magistrati:

dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. Vittorio Carlomagno Giudice
dott. Marco Genna Giudice relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 10-2 del ruolo generale dell' anno 2023 vertente

TRA

, con sede in Roma, Via _____, C.F. _____,
, in persona del legale rappresentante p.t. _____,
, rappresentata e difesa - giusta procura speciale in calce
al ricorso - _____

è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

E

Agenzia delle Entrate, C.F. _____ in persona del direttore
p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è
elettivamente domiciliata

RESISTENTE OPPONENTE

E

Altri creditori di _____

RESISTENTI - NON COSTITUITI



OGGETTO: Omologa accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 48 e 57 CCII.

§§§§§§

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 04.01.2023 (procedimento unitario n. 10-1/2023) nei cui confronti pendeva istanza di fallimento presentata da Agenzia delle Entrate - Riscossione (procedimento n. 981/2022 RG Prefall.) e che in data 09.08.2022 aveva trasmesso ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione e all'INPS proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII, ha richiesto l'omologa dell'accordo di ristrutturazione con gli Enti Fiscali e Previdenziali ai sensi dell'art. 63 comma 2bis CCII non avendo detti Enti aderito alla proposta ed essendo decorsi novanta giorni dalla trasmissione della stessa.

Poiché successivamente erano intervenute rilevanti modifiche del piano per la sottoscrizione di accordi con alcuni creditori e per la rinuncia al credito di altri, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di omologa pendente, prospettando l'intenzione di presentare una nuova proposta di transazione fiscale e previdenziale nell'ambito delle trattative con i creditori, presentare domanda di misure protettive ai sensi dell'art. 54 comma 3 CCII e una nuova domanda di omologa di accordi di ristrutturazione.

Con decreto del 24.03.2023, preso atto della rinuncia all'iniziale domanda, il Tribunale ha dichiarato estinto ai sensi dell'art. 43 CCII il procedimento unitario n. 10-1/2023.

Nel frattempo, in data 20.03.2023 ha trasmesso agli Enti Fiscali e Previdenziali di cui sopra nuova proposta di



transazione fiscale e previdenziale, che prevedeva il pagamento del debito erariale privilegiato sino alla concorrenza di Euro 1.615,19 e il pagamento del restante debito erariale e del debito previdenziale degradati a chirografo in cinque anni e n. 60 rate mensile per un importo complessivo di Euro 102.237,62, pari al 15% del valore nominale dei crediti, grazie all'apporto di altra società del gruppo, la S.r.l., e in data 22.03.2023 ha presentato domanda di misure protettive ai sensi dell'art. 54 comma 3 CCII.

Con ordinanza del 29.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.04.2023, il Giudice delegato ha accolto la domanda di misure protettive avanzata da stabilendone la durata sino al 31.07.2023. Con successivo provvedimento del 24.07.2023 tale durata è stata prorogata sino al 02.09.2023.

In data 12.05.2023 Agenzia delle Entrate ha richiesto alla ricorrente di integrare la documentazione ed ha certificato che il debito tributario ammontava ad Euro 872.697,38. Tenuto conto dell'incremento della debitoria erariale, il piano di ristrutturazione è stato modificato con previsione del soddisfacimento dei crediti erariali e previdenziali nella misura dell'8,52% (essendo l'apporto di per il pagamento di detti debiti limitato ad Euro 102.237,62).

In data 03.07.2023, decorsi novanta giorni dalla trasmissione della proposta di transazione dei crediti fiscali e previdenziali senza che fosse pervenuta l'adesione dei relativi Enti, ha depositato un nuovo ricorso ex art. 48 CCII (procedimento unitario n. 10-2/2023) con il quale ha richiesto l'omologa degli accordi di ristrutturazione conclusi con n. 8 creditori (per un ammontare complessivo di crediti di Euro 30.695,62) e, in applicazione dell'art. 63 comma 2bis CCII, l'omologa degli accordi di ristrutturazione con Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione e INPS in mancanza dell'adesione dei predetti Enti.

Il piano di ristrutturazione presentato prevede sempre grazie all'apporto di S.r.l. che si è impegnata a pagare i creditori come previsto nel piano ed ha costituito un *escrow account*



di 20.000 Euro destinato al pagamento dei creditori estranei e grazie all'apporto di Euro 34.000 da parte dei soci di _____ destinato sempre al pagamento dei creditori estranei: a) il pagamento immediato alla definitività del decreto di omologa del debito erariale privilegiato sino alla concorrenza di Euro 1.615,19; b) il pagamento in cinque anni e n. 60 rate mensili dell'8,52% del restante debito erariale degradato a chirografo e del debito previdenziale per complessivi Euro 102.237,62; c) il pagamento in cinque anni e n. 60 rate mensili dei crediti chirografari aderenti; d) il pagamento del 100% dei creditori estranei agli accordi entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa.

Entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di omologa, in data 04.08.2023 si è costituita per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato Agenzia delle Entrate, che ha si è opposta all'omologa degli accordi di ristrutturazione domandata da _____ ed ha chiesto di dichiarare aperta ai sensi dell'art. 49 CCII la liquidazione giudiziale di detta società.

L'opponente ha dedotto di avere constatato che la proposta di transazione fiscale inviata il 21.03.2023 non era corredata da alcuni documenti la cui trasmissione risulta prescritta dall'art. 57 CCII, segnatamente l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo dei titolari di eventuali diritti, reali o personali, su beni rientranti nel patrimonio della società, l'indicazione dei crediti e dei creditori ai quali era stata proposta una rinegoziazione e lo stato delle relative trattative, con rappresentazione anche delle risorse destinate al soddisfacimento delle diverse tipologie di crediti, e che l'attestazione che la accompagnava non era aggiornata all'esatta consistenza della debitoria fiscale.

L'opponente ha altresì precisato che solo tra il 19 e il 23 maggio 2023 le sono stati trasmessi da _____ i documenti mancanti nonché la relazione attestativa aggiornata a firma del dott.

_____ sicché alla data del deposito della domanda di omologa



non era ancora decorso il termine di novanta giorni entro il quale deve intervenire l'eventuale adesione della competente Direzione Regionale ai sensi dell'art. 63 comma 2 CCII e la domanda di omologa deve così ritenersi inammissibile, atteso che affinché l'indicato termine di novanta giorni possa iniziare a decorrere è essenziale che il debitore abbia provveduto a depositare e sottoporre al vaglio dei creditori istituzionali tutti i documenti prescritti dall'art. 63 comma 2 CCII.

Ad avviso dell'opponente poi la domanda è da respingere, non avendo la ricorrente presentato al Tribunale né tanto meno iscritto nel Registro delle Imprese alcun accordo con i creditori, alcuni dei quali, pari peraltro a meno del 7% del ceto creditorio, hanno solo manifestato l'intenzione di aderire alla proposta di pagamento falciato di _____ o hanno rinunciato ai loro crediti, mentre il meccanismo del *cram down* fiscale e previdenziale può operare solo se la proposta transattiva si inserisca in un accordo complessivo con un numero significativo di creditori ed eventualmente contribuire al raggiungimento della soglia del 60% degli aderenti.

Infine, secondo Agenzia delle Entrate, la relazione attestativa non ha fornito dimostrazione della convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto all'alternativa liquidatoria, non avendo minimamente tenuto conto delle utilità ritraibili nello scenario liquidatorio dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società o di azioni revocatorie e non avendo in alcun modo verificato la consistenza patrimoniale degli eventuali soggetti passivi delle indicate azioni.

Con decreto del 13.09.2023 il Tribunale ha disposto la convocazione della ricorrente e dell'opponente dinanzi a sé per l'udienza camerale dell'11.10.2023.

Sentiti in camera di consiglio la ricorrente ed Agenzia delle Entrate, il Collegio si è riservato di decidere.

La domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione proposta il 03.07.2023 da _____ deve ritenersi inammissibile.



La pur frastagliata disciplina che il Codice della Crisi dedica agli accordi di ristrutturazione e alla loro omologazione conferma la necessità che detti accordi siano innanzitutto consacrati in un testo scritto e siano poi pubblicati nel Registro delle Imprese. L'articolo 48 comma 4 prevede che i creditori ed ogni altro interessato possano opporsi all'omologa *"entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese"*. Nonostante l'icastica ed infelice formulazione, la norma impone necessariamente la pubblicazione nel registro delle imprese non solo della domanda di omologa ma anche degli accordi che ne costituiscono l'oggetto, non potendo diversamente i soggetti legittimati a proporre opposizione valutare il contenuto degli accordi e la convenienza o meno del trattamento ad essi riservato rispetto ad altri creditori concorrenti.

Gli accordi da pubblicare devono inoltre contenere ai sensi dell'art. 57 comma 2 CCII l'indicazione degli elementi del piano economico - finanziario che ne consentono l'esecuzione.

Nel caso di specie, nessun accordo che risponda ai requisiti formali appena enucleati risulta essere stato presentato al Tribunale né tanto meno pubblicato nel Registro delle Imprese.

assume poi di avere raggiunto accordi con n. 8 creditori per un ammontare complessivo di crediti pari ad Euro 30.695,62 (mentre la debitoria erariale e previdenziale ammonta a complessivi Euro 1.201.080), mentre dieci altri creditori, pari a complessivi Euro 58.294,37, avrebbero dichiarato di rinunciare ai loro crediti. Invero, tre degli otto creditori classificati come "aderenti" non lo sono affatto, avendo l'

richiesto il pagamento falcidiato del proprio credito entro il 31.03.2023 ed avendo poi la

S.r.l. e la S.r.l. dichiarato che il soddisfacimento del 15% delle loro ragioni creditorie dovrà avvenire in un'unica soluzione e non essere dilazionato in cinque anni. Ne consegue che solo cinque creditori e non otto, segnatamente



e per un ammontare complessivo di crediti pari a Euro 26.601,52, avrebbero aderito alla proposta di pagamento falcidiato al 15% formulata da . Ma nessuna di tali adesioni è stata consacrata in un accordo scritto che contenga le indicazioni degli elementi del piano economico finanziario che ne consenta l'esecuzione, così come prescritto dall'art. 57 comma 2 CCII, né conseguentemente risulta che quei cinque accordi conformi alle prescrizioni normative sopra dette siano stati pubblicati nel Registro delle Imprese, come prescritto dall'art. 48 comma 4 CCII. Di qui l'inammissibilità della domanda.

Si riscontra inoltre l'assoluta preponderanza della debitoria fiscale e previdenziale oggetto della proposta transattiva non accettata dai competenti Enti (Euro 1.201.080) rispetto ai crediti aderenti (Euro 26.601,52), di guisa che mancano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 63 comma 2bis CCII, che nel prevedere che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione di questi ultimi è determinante ai fini del raggiungimento presuppone pur sempre che degli accordi di ristrutturazione siano stati raggiunti con altri creditori e con una quota sufficientemente significativa e non irrisoria o del tutto marginale degli stessi. Diversamente, l'istituto del *cram down*, lungi dall'essere quello strumento che il legislatore a suo tempo in piena epoca pandemica predispose per evitare ingiustificati poteri di veto dei creditori istituzionali a fronte di accordi conclusi con soggetti privati titolari di pretese creditorie significative, si trasformerebbe nell'imposizione all'Amministrazione finanziaria ed agli Enti previdenziali di una soluzione unilaterale predisposta da chi abbia maturato debiti quasi esclusivamente nei confronti di tali soggetti pubblici.

Un ulteriore profilo di inammissibilità della domanda di si ravvisa nel mancato decorso del termine di novanta



giorni dalla trasmissione della proposta di transazione fiscale e previdenziale alla data del deposito di detta domanda.

Osserva il Collegio che, in perfetta continuità con la previgente disciplina (art. 182ter comma quinto l. fall.), il CCII prevede che il debitore possa proporre la transazione fiscale e contributiva *"nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61"* (art. 63 comma 1), che la proposta di transazione debba essere depositata presso gli uffici indicati all'art. 88 comma 3 CCII (l'ufficio del competente agente della riscossione, l'ufficio fiscale e l'ufficio previdenziale territorialmente competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore) unitamente alla documentazione di cui agli artt. 57, 60 e 61, dunque unitamente al piano, ai documenti di cui all'art. 39 commi 1 e 3 ed alla relazione attestativa (art. 63 comma 2) e che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento, tra le altre, della percentuale di cui all'art. 57 comma 1 (60% dell'ammontare complessivo dei crediti) quando, anche sulla base delle risultanze della relazione attestativa, la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari e previdenziali sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, di talché il positivo giudizio di *cram down* da parte del tribunale assurge ad assenso sostitutivo sia ai fini della conclusione dell'accordo transattivo sia ai fini del raggiungimento dei *quorum* previsti dagli artt. 57 comma 1 e 60 comma 1.

Dalla lettura coordinata degli artt. 48 comma 4, 57 e 63 commi 1, 2 e 2bis CCII emerge poi chiaramente che la formulazione della proposta transattiva pertiene alla fase delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione e che la domanda di omologa di detti accordi può essere presentata solo dopo che sia intervenuta l'adesione da parte dei competenti uffici alla



proposta transattiva o sia stato manifestato dagli stessi uffici il diniego alla proposta o sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta senza che i competenti uffici abbiano manifestato la loro volontà adesiva o non adesiva, potendo in questi ultimi due casi esplicitarsi il giudizio di *cram down* da parte del tribunale. Giudizio che non può certamente essere effettuato quando è ancora pendente il termine entro il quale l'amministrazione fiscale e gli enti previdenziali devono esprimere la loro adesione o il loro diniego alla proposta, non potendo ipotizzarsi che si adisca il tribunale per ottenere una pronuncia che sostituisca un atto non ancora compiuto e che potrebbe ancora compiersi.

Ora, risulta nel caso di specie che: ha trasmesso il 20.03.2023 all'odierna opponente, così come ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e all'INPS, proposta di transazione fiscale e previdenziale corredata solo di una parte dei documenti prescritti dall'art. 57 CCII, risultando mancanti l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione che li assistono e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (art. 39 comma 1, come richiamato dall'art. 57 comma 2, a sua volta richiamato dall'art. 63 comma 2); alla proposta era inoltre allegata una relazione del professionista indipendente di cui all'ultimo comma dell'art. 57 che non faceva riferimento all'esatta consistenza della debitoria fiscale; solo tra il 19 e il 23 maggio 2023 ha fatto pervenire ad Agenzia delle Entrate, oltre ai due documenti sopra menzionati, la relazione attestativa che ha valutato la fattibilità del piano di ristrutturazione in relazione all'esatta posizione debitoria nei confronti del Fisco. Risulta dunque evidente che il termine di novanta giorni per la formazione del c.d. silenzio rifiuto avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal 23.05.2023 e non dal 20.03.2023, sicché alla data del deposito della domanda di omologa (03.07.2023) tale termine non era



ancora decorso. Con ciò si appalesa un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda di omologa presentata.

Non si provvede al momento sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di avanzata dall'opponente, essendo fissata per il 29 novembre p.v. udienza dell'istruttoria prefallimentare in relazione al procedimento promosso da Agenzia delle Entrate - Riscossione (n. 981/2022 RG Prefall.), in esito alla quale si provvederà anche su detta istanza nei termini e nei modi di cui all'art. 390 CCII.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione presentata da , disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

DICHIARA inammissibile la domanda.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione XIV Civile del Tribunale il 25.10.2023

Il giudice estensore

Il presidente

